

GIURISPRUDENZA CASA**CONDOMINIO MINIMO E RIMBORSO SPESE**

Con sentenza n. 9280/18 la Cassazione ha affrontato il problema del rimborso delle spese effettuate da un condomino nel condominio minimo. «In tema di c.d. condominio minimo», hanno stabilito i Supremi Giudici, «il singolo condomino ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune nell'interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali, solo qualora, ai sensi dell'art. 1134 c.c., dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza dalla mera necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento, alla cosa, mentre nulla è dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 c.c.).

*a cura dell'Ufficio legale della **Confedilizia***

